



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**  
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail-tft: [gst.campania@lnd.it](mailto:gst.campania@lnd.it)



**Stagione Sportiva 2020/2021**

**Comunicato Ufficiale n. 6/GST del 29 ottobre 2020**

## **GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 6/GST (2020/2021)**

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,  
nella riunione tenutasi in Napoli il 29 ottobre 2020,  
ha adottato le seguenti decisioni:

## **CAMPIONATO ECCELLENZA**

**GARE DEL 18/10/2020**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### **GARA DEL 18/10/2020 NUOVA NAPOLI NORD – MONTE DI PROCIDA CALCIO**

Il sostituto Giudice sportivo avv. Maurizio La Duca, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Nuova Napoli Nord con i quali è stata censurata la posizione irregolare ai fini del tesseramento del calciatore della società Monte di Procida sig. Monti Michele (nato il 10/3/1999) il quale in tesi della reclamante non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara in epigrafe indicata non essendo a quella gara tesserato in favore della società Monte di Procida Calcio; ritualmente evocata la società reclamata non ha depositato memorie; esperiti gli opportuni accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che il calciatore in parola risulta tesserato con la società Monte di Procida Calcio a far data dal 16/10/2020 e quindi in data antecedente la disputa dell'incontro; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società, ai sensi dell'art. 67 C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale LND C.R. Campania n. 35 del 15/10/2020, pag. 530, delibera di rigettare il reclamo e per l'effetto di omologare il punteggio, acquisito sul TDG, di 1/2 in favore della società Monte di Procida Calcio; conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; ordina incamerare il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Maurizio La Duca**

# CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 18/10/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

## GARA DEL 18/10/2020 INTERPIANURESE – SAN PIETRO NAPOLI

Il sostituto Giudice Sportivo Avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società San Pietro Napoli in relazione alla gara in epigrafe; rilevato che la reclamante ha notificato alla società controparte il preannuncio a mezzo mail, in violazione dell'art. 67 CGS o come previsto dalla norma transitoria, art.142 CGS, che rimanda al previgente art.38 CGS, il quale prevede che il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione a mezzo di posta elettronica certificata ovvero telefax o telegramma; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. di questo C.R. Campania n. 35 del 29/10/2020, pag. 530, dichiara il reclamo improcedibile e, per l'effetto, omologa il punteggio acquisito sul tdg di 2/1 in favore della Società Interpianurese; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

## GARA DEL 18/10/2020 PREPEZZANESE – ACCIAROLI CALCIO 1986

Il sostituto Giudice sportivo avv. Maurizio La Duca, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Acciaroli Calcio 1986 con cui ha censurato la posizioni irregolare agli effetti disciplinari dei calciatori della società U.S. Prepezzanese sig. Tastardi Angelo (nato il 15/10/1990) e Fortunato Adriano (8/2/1997) in quanto in tesi della reclamante gli stessi non avrebbero scontato la squalifica rispettivamente inflitta giusta C.U. n. 81 del 5/3/2020 e 74 del 20/2/2020; ritualmente evocata la reclamata non ha presentato memorie difensive; esperiti gli opportuni accertamenti ed esaminati i C.U. è emerso che effettivamente i calciatori Tastardi Angelo e Fortunato Adriano sono stati squalificati; il primo in recidiva di ammonizione (quinta infrazione), da scontare nella prima gara utile della stagione sportiva 2019/2020 ed il secondo per tre gare effettive, di cui due già scontate nella passata stagione sportiva 2019/2020 ossia nelle ultime due gare precedenti la sospensione definitiva dei campionati di questo C.R. Campania (Gregoriana – Prepezzanese del 23/2/2020; Prepezzanese – Sassano dell'1/3/2020) avvenuta con la pubblicazione del C.U. n. 89 del 3/3/2020 e quindi residuando ancora una giornata di squalifica; *rebus sic stantibus*, la prima gara utile per scontare la squalifica è stata proprio quella oggetto di reclamo (prima gara della nuova Stagione Sportiva); in applicazione dell'art.19 e 21 CGS; rilevato che entrambi i calciatori hanno preso parte alla gara de qua in violazione della normativa richiamata; PQM, dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società, ai sensi dell'art. 67 C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale LND C.R. Campania n. 35 del 15/10/2020 pag. 531, delibera, in accoglimento del reclamo, di infliggere alla società Prepezzanese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della reclamante; infligge ai calciatori Tastardi Angelo e Fortunato Adriano la squalifica ulteriore di 1 gara effettiva, ordina restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

## CALCIATORI NON ESPULSI

### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FORTUNATO ADRIANO (PREPEZZANESE)

vedi delibera

TASTARDI ANGELO (PREPEZZANESE)

vedi delibera

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Maurizio La Duca**

## **GARA DEL 18/10/2020 REAL BUONALBERGO 17 – RIONE LIBERTA 2018**

Il sostituto Giudice sportivo avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Real Buonalbergo con cui ha censurato la posizione irregolare agli effetti disciplinari del calciatore della Società Rione Libertà, Sig. Diodato Graziano (nato il 20/3/1999), in quanto, in tesi della reclamante, lo stesso non avrebbe scontato la squalifica inflittagli giusta C.U. n. 81 del 5/3/2020, pag. 1547; ritualmente evocata la reclamata non ha presentato memorie difensive; esperiti gli opportuni accertamenti ed esaminati il C.U. è emerso che effettivamente il calciatore Diodato Graziano è stato squalificato per n. 1 giornata in recidiva di ammonizioni (V infrazione) nell'ultima gara di campionato prima della sospensione definitiva dei campionati causa emergenza COVID 19, con la pubblicazione del C.U. n. 89 del 3/3/2020; *rebus sic stantibus*, la prima gara utile per scontare la squalifica sarebbe dovuta essere proprio quella oggetto di reclamo (trattandosi della prima gara della nuova Stagione Sportiva) in applicazione dell'art. 19 e 21 CGS; rilevato il calciatore ha preso parte alla gara di qua (risultando presente in distinta con il n. 2, fra i titolari) in violazione della normativa richiamata; PQM, dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società, ai sensi dell'art. 67 C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale LND C.R. Campania n. 35 del 15/10/2020, pag. 531, delibera, in accoglimento del reclamo, di infliggere alla società Rione Libertà la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della reclamante; infligge al calciatore Sig. Diodato Graziano la squalifica ulteriore di 1 gara effettiva; ordina restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

DIODATO GRAZIANO (RIONE LIBERTA 2018)

vedi delibera

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

**Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 29 ottobre 2020.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**